

CIRCOLARE GENNAIO 2019

Prossime scadenze:

- **12 gennaio 2019:** termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato;
- **16 gennaio 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 gennaio 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre o nel mese di dicembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **29 gennaio 2019:** scadenza del termine per ravvedere l'omessa presentazione dei Modelli Redditi / Irap / 770 relativi all'anno 2017 scaduta lo scorso 31/10;
- **31 gennaio 2019:** scadenza del termine per effettuare la stampa del libro giornale, libro inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili relativi all'anno 2017;
- **31 gennaio 2019:** termine per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, strutture sanitarie accreditate, farmacie, psicologi, ottici, ecc. per la comunicazione telematica al servizio S.T.S. (Sistema Tessera Sanitaria) dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2018, ai fini della messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Servizi Professionali Srl

Legge di Bilancio 2019: le principali novità fiscali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Di seguito una prima sintesi delle principali novità fiscali.

Nuovo regime forfettario: è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali. Per chi supera la soglia di 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un'imposta sostitutiva pari al 20%. Inoltre sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime: è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Inoltre non può accedere chi esercita l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF: è stato modificato, a partire dal periodo d'imposta 2018, il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex art. 8 TUIR. Dal punto di vista del trattamento fiscale, sono ora equiparate le perdite d'impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi nel limite dell'80%, senza limitazioni di tempo e per l'importo che ne trova capienza. Le perdite di "periodo" possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza limite dell'80%.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019), per i soggetti IRPEF e IRES (sono esclusi i soggetti forfettari), è prevista un'agevolazione che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES, dichiarato da una società, ad un'aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti in attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell'importo pari alla somma tra:

- investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Quindi viene assoggettata ad un'aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti sostenuti per beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

Servizi Professionali Srl

I soggetti IRPEF godono della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

È prevista una modalità di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall'agevolazione gli immobili, i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.

Iper-ammortamento: è stata disposta la proroga dell'agevolazione per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. È variata la maggiorazione del costo che è pari a:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- 100% per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro;
- 50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.

È stata altresì prorogata l'agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi sostenuti per i canoni d'accesso tramite cloud computing.

Investimenti in Start up innovative: è stata incrementata dal 30 al 40% l'aliquota dell'agevolazione (deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti che investono in Start up innovative. È stata altresì introdotta un'ulteriore agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno 3 anni.

Credito d'imposta R&S: è stata apportata una modifica alla misura che ora è differenziata in base alla tipologia di costi. Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del 50% per le spese relative al personale dipendente subordinato impiegato nelle attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti equiparati, start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S. L'importo massimo del credito è stabilito in 10 mln di euro ed è estesa a spese per materiali, fornitore e prodotti impiegati per l'attività di R&S. È previsto l'obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica. Le modifiche si applicano dal periodo d'imposta 2019 per quanto riguarda la misura e l'ambito applicativo e dal periodo d'imposta 2018 per quanto riguarda gli aspetti formali e documentali.

Credito d'imposta per la formazione 4.0: è stato esteso al 2019 il credito d'imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) con alcune rimodulazioni in base alle dimensioni dell'impresa.

Voucher manager: è previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per le micro/piccole e medie imprese.

Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde: sono prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute anche nell'anno 2019.

Servizi Professionali Srl

Credito d'imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata: al fine di incrementare il riciclaggio è stato introdotto un credito d'imposta pari al 36% e per un massimo annuale di 20.000 euro per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è utilizzabile in compensazione F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici: è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici. Ne possono beneficiare persone fisiche, enti non commerciali e titolari di redditi d'impresa. Sono agevolabili le erogazioni effettuate a partire dal 2019 e per determinati interventi. Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli ENC e nel limite del 10% dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa. Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali.

Credito d'imposta per edicole: è riconosciuto un credito d'imposta alle edicole parametrato a quanto pagato per IMU, TASI, COSAP e TARI per i locali dove si svolge l'attività e nella misura massima di 2.000 euro.

Contributo per acquisto di auto M1: è riconosciuto un contributo, variabile a seconda di differenti condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto con al massimo 8 posti a sedere) con emissioni di anidride carbonica fino a 70g/KM. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo (sconto sul prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.

Imposta per i veicoli inquinanti: agli acquisti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di autoveicoli di categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO₂/KM è applicabile una nuova imposta variabile da 1.100 a 2.500 euro.

Il nuovo "esterometro"

A partire dal 2019 i soggetti IVA residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

In particolare devono essere comunicati:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero la tipologia dell'operazione.

Servizi Professionali Srl

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i dati di queste operazioni sono già in possesso dell'Agenzia Entrate.

La trasmissione telematica ha cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

I soggetti residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro.

Interessi legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,3%, aumenterà allo 0,8% (D.M. 12 dicembre 2018).

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,3%, fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dall'1° gennaio 2019 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).

Deducibilità compensi amministratori

Ricordiamo che i compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

Servizi Professionali Srl

INAIL: definiti i nuovi termini di pagamento dei premi 2018-2019

L'INAIL - con Circolare dell'11 gennaio 2019, n. 1 - ha fornito le prime istruzioni per l'autoliquidazione 2018-2019, **rinviano** dal 16 febbraio **al 16 maggio il termine per il pagamento** dei premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e di quelle del settore marittimo, ex art. 1, comma 1125, legge n. 145/2018, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

Nello specifico:

- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.

Rottamazione-ter e rilascio del DURC: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS - con Messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 - ha chiarito gli effetti dell'adesione alla definizione agevolata di cui alla "rottamazione ter", in relazione al possesso della regolarità contributiva.

Com'è noto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, il rilascio del DURC avviene nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nel dettaglio, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente alla predetta data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l'attestazione della regolarità, sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni.

La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura "Gestione AVA" richiede l'accertamento presso l'Agente della Riscossione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Servizi Professionali Srl

Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, l'intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, i DURC on Line rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

L'annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse. Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l'applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata; tuttavia, in assenza di versamento delle somme residue della "rottamazione bis" entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l'attestazione dell'irregolarità contributiva (in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla "rottamazione-ter"). Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.